

## **REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL MERCATO “ GRAN BALON “**

### **ART. 1**

Il mercato del Gran Balon ha come tema l'antiquariato e si svolge nella zona del Balon, nelle vie Lanino, Mameli, Borgo Dora dalla piazza (banchina antistante lato Caserma Cavalli ) sino a C.so Giulio Cesare, Canale Carpanini , Piazza Lanino.

Il numero dei posteggi è stabilito in 350, ciascuno con m. 5 di fronte per m. 2.0 di profondità e da 20 posteggi da assegnare ad operatori dell'ingegno di m. 3 per m. 2.0.

- L'attività del Gran Balon si esercita la seconda domenica di ogni mese.
- L'attività di vendita si effettua dalle ore 8.00 alle ore 18.00.  
Il posto non occupato entro le ore 8.00 si ritiene libero e pertanto disponibile e assegnabile ad altro operatore presente sull'area.
- Ogni variazione di quanto contemplato nella delibera di istituzione e nel presente regolamento dovrà essere fatta attraverso delibera della Giunta Comunale od ordinanza del sindaco.

### **ART. 2**

Possono partecipare al Gran Balon :

- Gli esercenti il commercio in forma ambulante, titolari di autorizzazione rilasciata da qualsiasi comune italiano che consenta la vendita di oggetti ed effetti usati o antichi che rientrino nell'ambito delle finalità del Gran Balon ed in possesso del V.A.R.A; .
- Gli operatori commerciali che esercitano lo stesso commercio ambulante o in sede fissa nella Comunità Europea;
- Gli operatori in sede fissa;
- Gli artigiani ed i restauratori;
- Gli operatori del proprio ingegno con particolari merceologie che abbiano attinenze con il tema dell'antiquariato nelle sue varie sfaccettature;
- I collezionisti ed altri soggetti che non svolgono l'attività come principale, muniti di autorizzazione temporanea rilasciata dal Comune di Torino e richiesta almeno 15 gg. prima della manifestazione, per non più di 5 volte durante l'anno; tali operatori non possono rappresentare un numero percentuale superiore al 40% dei soggetti previsti;
- Per tutti gli espositori: qualora siano posti in vendita oggetti o generi di abbigliamento il cui prezzo di vendita superi l'importo di 25 Euro per gli oggetti, e di 50 Euro per l'abbigliamento è necessario che gli interessati siano in possesso del registro dell'usato, come previsto dagli artt. 16 e 17 e 247 del Regolamento di esecuzione del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza e quindi dell'autorizzazione su area pubblica;
- Non saranno ammessi al mercato, o se ammessi potrà essere loro revocata la relativa concessione, gli operatori che, per la natura o qualità degli articoli trattati o per il modo in cui la vendita viene effettuata, risultino esercitare un'attività non conforme alle caratteristiche del Gran Balon enunciate nella deliberazione istitutiva dello stesso. Gli oggetti trattati dovranno avere la caratteristica oltre che di essere "usati", di appartenere ad una cultura o civiltà del tempo passato anche se recenti, quindi oggetti d'antiquariato sia pure minore o anche oggetti e curiosità di tempi passati. Sono esclusi coloro che commerciano oggetti nuovi, o di fabbricazione moderna, che nulla hanno a che vedere con la tematica del Gran Balon.

### ART. 3

Il contributo previsto è di € 42 per giorno, al netto di I.V.A, occupazione suolo pubblico, da versarsi all'organismo di gestione. Il versamento del contributo dovrà essere effettuato anticipatamente ad ogni data di realizzazione del mercato e sarà rimborsato solo nel caso di mancato rilascio dell'autorizzazione temporanea da parte della Città di Torino oppure di annullamento del mercato.

E' prevista una forma di'abbonamento annuale che consentirà di pagare € a trimestre.

L'abbonamento avrà durata annuale e non sarà possibile, salvo gravi casi, interromperlo prima della scadenza.

### ART. 4

I posteggi saranno assegnati in base ad una graduatoria stilata secondo i seguenti criteri in ordine di priorità:

- Anzianità di frequentazione del soggetto, acquisita durante la Fiera del Gran Balon istituita da delibera n. mecc. 94 01323/16;
- Posteggi di provenienza ;
- Merceologie, seguendo le indicazioni dell'associazione, questo per una più accurata disposizione delle bancarelle.

In caso di domanda pervenuta per posta, l'assegnazione sarà effettuata d'ufficio, tra i posti disponibili il giorno del ricevimento. Le domande presentate in termini diversi da quelli sopra indicati potranno essere accolte in relazione ai posti disponibili.

### ART. 5

Dei posteggi di vendita 150 vengono riservati ad operatori con autorizzazioni su area pubblica, 100 posteggi riservati ad operatori con autorizzazione commerciale temporanea rilasciata dal Comune di Torino, 20 ad artigiani e restauratori, 30 ad operatori del proprio ingegno, operatori stranieri o artisti ammessi o invitati per la particolarità degli articoli trattati. Saranno in ogni caso privilegiati, gli operatori in possesso di regolare autorizzazione commerciale che richiederanno la concessione di posteggio fisso.

### ART. 6

E' fatto divieto agli operatori autorizzati a partecipare al Gran Balon di cedere ad altri, a qualsiasi titolo, tutto o parte del posteggio assegnato. L'Associazione si riserva di segnalare alle autorità competenti eventuali irregolarità anche concernenti le merceologie. Se quanto segnalato sarà comprovato, potrà essere revocata la concessione del posteggio. Tale revoca non comporta l'obbligo di rimborso di quanto precedentemente versato. L'espositore cui sia espresso l'invito, dalla su indicata Associazione a ritirare la merce non ritenuta conforme ai requisiti richiesti, ha l'obbligo di aderire, senza contestazioni, a tale invito pena la diffida e/o la sospensione immediata della concessione del posteggio. L'allontanamento avrà l'effetto immediato senza rimborso alcuno. Gli operatori dovranno provvedere a proprie spese e a loro rischio e pericolo alle operazioni di inoltro, sistemazione, vendita e ritiro della merce al e dal posteggio concesso, impegnandosi al rispetto dell'orario previsto.

- Ogni partecipante al Gran Balon deve attenersi alle norme di legge Regionali e Nazionali che regolano le Fiere e Mercati, e alle disposizioni contenute nel presente Regolamento ed è in particolare personalmente responsabile a tutti gli effetti della provenienza e autenticità della merce esposta. Tutti gli operatori ammessi al mercato sono tenuti ad esporre l'autorizzazione, e a presentare agli organi di vigilanza la documentazione prevista dalle norme vigenti relative alle merci poste in vendita, nonché il titolo autorizzatorio. E' inoltre tenuto ad esporre il contrassegno, in originale, comprovante l'assegnazione del posteggio. S'impegna inoltre a sottostare alle disposizioni del presente regolamento e a quelle che dovessero essere impartite anche attraverso gli ordini di vigilanza per il buon funzionamento del Gran Balon.

L'operatore si impegna:

- A rispettare l'orario del mercato;
- Ad allontanare i propri automezzi dall'area mercatale entro le ore 8.00;
- A non smobilitare il posteggio prima del termine dell'orario stabilito salvo casi motivati o di forza maggiore, comunicati tempestivamente all'Associazione Commercianti Balon;
- A rispettare le metrature relative ai posteggi assegnati, senza invadere gli spazi altrui, pena la sospensione del posteggio, senza rimborso alcuno.
- Nel caso in cui davanti ad un'attività commerciale ci siano più di 5 metri, in cui è compreso lo spazio riservato alla porta di entrata, in caso di necessità l'Associazione Commercianti Balon, inserirà un operatore con bancarella di dimensioni ridotte, occupando così i metri rimanenti fino all'espositore successivo.

E' fatto esplicito divieto di:

- Esporre e vendere oggetti non autorizzati e non conformi allo spirito del Gran Balon; in particolare è fatto assoluto divieto di commerciare cellulari e oggetti a loro collegati;
- Pubblicizzare ditte o enti non partecipanti salvo autorizzazione dell'Amministrazione e dell'Associazione;
- Pubblicizzare la propria ditta in modo sconveniente e/o giudicato inopportuno per il buon funzionamento e l'immagine del Gran Balon;
- Cambiare il proprio posteggio, salvo gravi motivazioni e previa autorizzazione dell'Assessorato dell'Associazione.

L'operatore può attivare iniziative promozionali di qualunque tipo (mostre, pubblicazioni, ecc...) relative o richiamanti il Gran Balon, previa autorizzazione dell'Associazione in accordo con l'Assessorato al Commercio.

In caso di mancata partecipazione al Gran Balon, l'espositore rinuncia ad ogni rivendicazione per le somme versate. Qualora la mancata partecipazione avvenga per tre volte, anche non consecutive, la concessione è revocata per l'anno in corso. L'interessato potrà peraltro presentare una nuova istanza, che verrà esaminata secondo l'ordine di presentazione.

Con ordinanza del Sindaco potranno essere adottate integrazioni o modifiche alle modalità necessarie per il funzionamento del Gran Balon. Con atto deliberativo potrà essere modificato l'ammontare delle spese da versare per tassa Occupazione Suolo Pubblico, Contributo Pulizia e per le spese di pubblicità.

La mancata osservanza delle norme del presente Regolamento, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste.

ART. 7

In caso di rinuncia o revoca della Concessione si procederà a nuovo rilascio attingendo dalla graduatoria ovvero procedendo a nuovo bando.

ART. 8

I banchi degli operatori saranno sorvegliati a cura degli stessi, non assumendosi, gli organizzatori alcuna responsabilità in ordine a furti, incendi o qualsiasi altro evento che coinvolga l'operatore stesso, le sue installazioni, le sue merci, nonché le sue responsabilità verso terzi. L'organizzazione declina inoltre ogni responsabilità per danni a cose o persone causati dal singolo espositore o dal maltempo.

ART. 9

Per tutto quanto non previsto si fa riferimento al regolamento generale dei mercatini tematici e al regolamento per il commercio su area pubblica, nonché alla normativa vigente in materia di commercio.